

OGGETTO: RINUNCIA A CREDITO INESIGIBILE VANTATO DALL'ASP.

LA DIRETTRICE

Visti:

- il vigente Statuto dell'Azienda;
- il vigente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi";
- il D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss. mm. ed ii.;
- il vigente "Regolamento di contabilità";
- gli artt. 2935 e ss. del Codice Civile in materia di contenuto e termini della prescrizione ordinaria;

Richiamata la deliberazione dell'ex Consiglio di Amministrazione n.24 de 01.01.2010 con cui si adottò apposita procedura finalizzata al recupero dei crediti vantati dall'Azienda, disponendo, fra l'altro:

- di fissare in € 30 il limite minimo di credito da recuperare per attivare le procedure ivi previste;
- che eventuali rinunce a crediti sono da formalizzare con apposito atto gestionale nel quale si attesti: l'esaurimento di ogni possibile ed economico tentativo di recupero coattivo; la presenza di notizie certe sull'insolvibilità del debitore.

Richiamato il proprio precedente atto gestionale n. 458 del 18/10/2018 con cui si conferì all'Avv.to Giorgio Gozzoli, con studio in Vignola (Mo), in via Bonesi n. 5, incarico per l'attivazione delle procedure esecutive necessarie, quali redazione e notifica atto di precetto, eventuale attivazione di pignoramento mobiliare o presso terzi ecc.. verso il Sig. F. A., già condannato, con sentenza del Tribunale di Modena n. 94/2018 del 18.01.2018, al pagamento della somma di € 48.885,72 in favore dell'ASP terre di Castelli - Giorgio Gasparini per rette non pagate, relative al ricovero presso la CRA di Vignola della ex ospite Signora S.V. deceduta, di cui F.A è figlio ed erede.

Dato atto che l'Avv.to Gozzoli procedette all'attivazione della procedura esecutiva nei confronti del Sig. F.A. ma, con note registrate al protocollo al n. 4165 del 04.12.2018 e al n. 710 del 26.02.2019, ci ha comunicato: dapprima l'irreperibilità del debitore alla sua residenza anagrafica al fine della notifica dell'atto di precetto, e, successivamente, l'impossibilità di individuarne una eventuale residenza di fatto oltre all'impignorabilità della pensione percepita dallo stesso F.A., in quanto si tratta di pensione sociale di importo così modesto da essere inferiore al minimo vitale previsto per legge;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rinuncia al credito in questione, registrato nelle scritture contabili a nome della defunta Sig.ra S.V. per l'importo di € 48.191,21;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato e trascritto nel presente dispositivo:

- 1) Di stralciare dal bilancio dell'Azienda il credito di € 48.191,21 registrato a nome della defunta Sig.ra S.V., per rette non pagate, relative al ricovero presso la CRA di Vignola e dovuto dal Sig. F.A. figlio ed erede della predetta Sig.ra S.V.;
- 2) Di dare atto che il credito in questione, per le motivazioni tutte sopra indicate in narrativa, risulta inesigibile in quanto tutte le procedure giudiziali tentate per recuperare la somma dovuta non sono andate a buon fine;
- 3) Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario ed al Servizio Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza.

LA DIRETTRICE
Dott.ssa Flavia Giovanardi

